



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Mario Scano	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Valeria Mistretta	I REFERENDARIO
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	I REFERENDARIO
Dott.ssa Valeria Motzo	I REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 18 novembre 2010 ;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 43 del 14 ottobre 2010 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di BUDDUSO';

Vista la nota del 12 novembre 2010 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Maria Paola Marcia, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 27/2010 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per

l'adunanza del 18 novembre 2010 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di BUDDUSO' ha proposto i seguenti quesiti:

<<E' possibile la riassunzione del personale già dipendente (fino al 2000) dell'Azienda Speciale per la gestione dei Beni Agro Pastorali del Comune di Buddusò, da parte del Comune, nel contesto della riorganizzazione della propria struttura, all'atto della reinternalizzazione del Servizio di gestione dei terreni comunali? E' di tutta evidenza che la gestione diretta del patrimonio terriero del Comune viene ritenuta la formula organizzativa più idonea (anche alla luce della precedente esperienza negativa) di quel servizio, nel rispetto dei principi costituzionali dell'azione amministrativa;

- E' possibile, per l'Amministrazione, assumere, mediante trasferimento diretto, il personale dei servizi cimiteriali, ed un impiegato amministrativo, che pur non essendo stati dipendenti dell'ex Azienda Speciale Comune, sono stati, tuttavia, assunti attraverso procedure selettive pubbliche della Buddusò servizi spa?

- Come punto di riferimento per la spesa del personale dell'anno 2004 si deve prendere in considerazione la sola spesa sostenuta dal Comune oppure quella aggregata, comprensiva degli organismi a totale partecipazione dell'Ente Locale?>>.

C O N S I D E R A T O

1. L'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 prevede che le richieste di parere vengano, di norma, formulate tramite il Consiglio delle Autonomie locali oramai istituito e funzionante. Si ravvisa quindi la sua ammissibilità soggettiva.

Il Consiglio delle Autonomie locali, tuttavia, non ravvisa sussistenti le condizioni di procedibilità della richiesta di parere sotto il profilo dell'assenza del carattere di

astrattezza.

2. La Sezione ravvisa, invece, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere. Seppure articolata con esplicito riferimento alle vicende della società in house del Comune, si può ritenere che la questione sollevata – cioè la possibilità o meno di “assumere” nell'organico del Comune gli ex dipendenti della società in ragione della *cessazione* della medesima – rivesta carattere di generalità e astrattezza e certamente attiene alla materia della contabilità pubblica.

Si segnala che analoga questione – cioè quella relativa al reintegro nel Comune di dipendenti già comunali *trasferiti* presso la società – è stata ripetutamente oggetto di pareri di diverse sezioni e, in ultimo, di pronuncia delle Sezioni riunite (del. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010, adunanza ex art. 17, comma 31 legge 102/2009).

Le Sezioni riunite hanno ritenuto sia consentita la re-immissione in ruolo di personale già trasferito a società partecipate, in presenza di condizioni di attualità dell'interesse pubblico, di disponibilità delle risorse economiche necessarie, nonché di carenza organica nei ruoli e nelle funzioni di competenza dei dipendenti da ricollocare.

Il reinquadramento avverrebbe, in tale caso, senza lesione del principio di concorsualità.

3. Nel caso ora oggetto di parere, invece, i soggetti da immettere nell'organico del Comune erano stati assunti e sono a tutti gli effetti dipendenti dalle imprese societarie (seppure partecipate totalitariamente dal Comune) in regime di diritto privato.

Secondo detto regime privatistico, infatti, l'Organo preposto alla eventuale liquidazione della società, nell'ambito delle procedure di liquidazione, può correttamente disporre anche il licenziamento dei suoi dipendenti.

4. Va, quindi, precisato che la eventuale decisione dell'ente territoriale di procedere alla “*reinternalizzazione*” dei compiti/funzioni, già affidati alla società

esterna, non è correlabile ad alcun dovere/potere di acquisire nel contempo gli organici della società stessa.

Tale modalità di integrazione delle strutture burocratiche dell'Ente comunale confligge con il principio di concorsualità nell'accesso a pubbliche funzioni, normativamente previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (*"reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche"*) e ribadito dall'art. 17 comma 10 D.L. 78/2009 (convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102), il quale detta le condizioni e i presupposti per procedere alle nuove assunzioni.

L'impraticabilità del *"trasferimento diretto"* è confortato da una attenta disamina ed interpretazione della richiamata norma, (art. 17, d. l. 78/2009) la quale, nel dettare altre disposizioni di contenimento (*"economie"* nel titolo della norma) espressamente rivolte alle società controllate (cit. art. 17, comma 22 bis), pur prevedendo numerose disposizioni in materia assunzionale, non contempla in alcun modo la modalità in esame.

Sulla pervasività e pregnanza dei principi in argomento nell'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni, si consideri, tra l'altro, che ormai il sistema ne prevede l'estensione anche all'interno delle *società pubbliche*, tenute a criteri, modalità e rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165 per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi (cfr. art. 18 comma 1 D. L. 112/2008 *reclutamento del personale delle società pubbliche*).

5. Mentre, si deve nel contempo osservare che la normativa prevede espressamente – quando consentiti - alcuni casi per il *"transito"* del personale e ciò con riguardo al *"... personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturache non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di*

assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo” (art. 76 comma 8 D.L. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133).

6. Quanto alla spesa del personale da assumere a riferimento per la determinazione dei limiti annuali, l'art. 1 comma 562 legge 27.12.2006 n. 296 (come modificato dall'art. 3 comma 121 della l. 244/2007 e dall'art. 14, comma 10 d.l. 78/2010) continua a far riferimento alla spesa sostenuta nel 2004, così come esattamente dalla stessa norma indicata, ove non si ricomprendono i costi per il personale a carico del bilancio d'esercizio delle società controllate.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione.

D E L I B E R A

e nei termini sopraesposti è reso il parere richiesto dal Comune di BUDDUSO'

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di BUDDUSO', al Direttore generale del Comune e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 novembre 2010.

IL RELATORE

(Maria Paola Marcia)

IL PRESIDENTE

(Mario Scano)

Depositata in Segreteria in data 2/12/2010

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)